

STATUTO
“GRUPPO ARCHEOLOGICO AMBROSIANO”
Associazione di Volontariato

Art. 1 - Costituzione

1.1 - È costituita l'Associazione di volontariato denominata “GRUPPO ARCHEOLOGICO AMBROSIANO” (acronimo GA.AM.), che in seguito sarà denominata l'Associazione.

L'Associazione adotta, come riferimento, la legge quadro del volontariato 266/91 e la legge regionale del volontariato 22/93.

L'Associazione aderisce ai “Gruppi Archeologici d'Italia”.

1.2 - I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

1.3 - La durata dell'Associazione è illimitata.

1.4 - L'Associazione ha sede in Milano.

1.5 - L'Associazione ha uno stemma-marchio che è quello che risulta nell'allegato. L'allegato fa parte integrante del presente Statuto. Le decisioni circa l'utilizzo dello stemma-marchio sono di competenza dal Consiglio Direttivo.

1.6 - Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

2.1 - L'Associazione, in considerazione del patto di costituzione, intende perseguire le seguenti finalità:

individuare, accertare, tutelare e valorizzare il patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali (archeologici, architettonici, ambientali, artistici, storici, archivistici, librari, demo-etno-antropologici e geologici) collaborando con le Autorità preposte.

In tale ambito l'Associazione persegue fini solidaristici, erogando con continuità prestazioni dirette alla generalità della popolazione e avvalendosi in modo determinante e prevalente delle attività personali, volontarie e gratuite degli associati.

L'Associazione collabora altresì con le strutture della Protezione Civile per le attività conformi alle norme statutarie.

2.2 - Per il raggiungimento delle finalità sancite in Statuto, l'Associazione si propone di:

a) sensibilizzare l'opinione pubblica italiana e straniera, in particolare i giovani, ai problemi riguardanti la tutela e la valorizzazione del patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali;

b) stimolare l'applicazione delle leggi vigenti, promuovere l'emanazione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi, allo scopo di proteggere, accrescere e valorizzare il patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali;

- c)** collaborare con tutte le associazioni, Enti preposti e soggetti privati che perseguano gli stessi fini in Italia e all'estero;
- d)** svolgere attività statutaria anche all'estero, previ accordi con i Governi interessati;
- e)** assicurare la tutela e la valorizzazione di aree archeologiche, ambientali, monumentali, parchi, collezioni, raccolte e complessi museali anche attraverso la loro gestione e/o acquisto da parte dell'Associazione;
- f)** gestire e promuovere campi archeologici, missioni, esposizioni, mostre, convegni, iniziative di studio e ricerca e manifestazioni, in osservanza alle leggi vigenti, per favorire la più larga partecipazione dei cittadini alla conoscenza e alla valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale;
- g)** partecipare attivamente, nell'ambito delle strutture pubbliche di protezione civile, alle iniziative promosse per la salvaguardia del patrimonio culturale e per il salvataggio del patrimonio culturale danneggiato da calamità;
- h)** favorire iniziative di turismo sociale e giovanile nel campo dei Beni Culturali e Ambientali;
- i)** promuovere la compilazione, la pubblicazione, l'edizione e la diffusione di riviste e notiziari, di guide e monografie, di relazioni di ricerca, di audiovisivi, di supporti informatici, di prodotti multimediali, di siti Internet, di carte archeologiche, di fotografie e di disegni, di rilievi e quant'altro riguardante i Beni Culturali e Ambientali;
- j)** promuovere ed organizzare attività di formazione culturale e professionale per gli associati nell'ambito dei Beni Culturali e Ambientali;
- k)** promuovere ed organizzare attività didattiche e corsi di aggiornamento, formazione ed addestramento professionale nell'ambito dei Beni Culturali e Ambientali, anche in collaborazione con altre organizzazioni ed Enti pubblici e privati, rivolti in particolare ai nuovi soci e preparatori all'attività pratica;
- l)** incoraggiare, favorire e promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la fruizione, da parte dei cittadini, dei Beni Culturali e Ambientali oggetto dell'attività dell'Associazione sia in generale che tramite mostre, esposizioni, convegni e conferenze.
- m)** favorire e promuovere nel mondo della scuola (in ogni ordine e grado) attività didattiche e di sensibilizzazione nel campo dei Beni Culturali e Ambientali;
- n)** intraprendere qualsiasi attività utile al raggiungimento degli scopi sociali.

2.3 - L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

Art. 3 - Aderenti all'Associazione

3.1 - Sono associati dell'Associazione:

- a)** coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente Statuto (fondatori);
- b)** coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

Gli associati ordinari prevedono le sottocategorie: familiari e studenti. Le qualifiche "familiari" e "studenti" sono in alternativa una dell'altra. Per associati ordinari familiari si intendono i conviventi con un associato ordinario. Per associati ordinari studenti si intendono coloro che, oltre a seguire un percorso formativo scolastico, non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età.

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "associati sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare "associati onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione e accettano il riconoscimento.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di associati, per l'approvazione e modificazione dello Statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Per gli associati minori di età, può esercitare il diritto di voto il genitore che ha la patria potestà del minore stesso.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è volontaria.

Nello spirito animatore dell'Associazione, di valorizzazione ideale e morale del patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali, i soci liberamente rinunciano al premio di rinvenimento derivante dall'applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Tutti i soci impegnati in attività di volontariato devono essere coperti da assicurazione stipulata dall'Associazione.

3.2 - Il numero degli associati è illimitato.

3.3 - Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

3.4 - Criteri di ammissione e di esclusione degli associati:

3.4.1 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara, pena la non accettazione della domanda, di condividere ed accettare senza riserve le finalità e lo Statuto dell'Associazione unitamente al Regolamento dell'Associazione ed allo Statuto ed al Regolamento dei Gruppi Archeologici d'Italia, impegnandosi ad approvarli, sottoscriverli ed osservarli nella loro totalità, ed a versare per intero la quota annuale di associazione.

3.4.2 - L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'Associazione.

3.4.3 - Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statuari dell'Associazione e dei Gruppi Archeologici d'Italia;
- per persistente violazione degli obblighi statuari dell'Associazione e dei Gruppi Archeologici d'Italia;
- per violazione delle norme in tema di beni culturali e ambientali.

3.4.4 - L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate, su proposta di un qualsiasi Consigliere, dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al associato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all'Assemblea degli associati che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 4 - Diritti e doveri degli associati

4.1 - Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione tramite il pagamento della quota associativa annuale. Questo contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. La quota è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso,

di decesso o di perdita della qualità di associato, deve essere versata entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

4.2 - Gli associati hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo e se nei loro confronti non siano intervenuti procedimenti di decadenza, di sospensione o espulsione) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4.3 - Gli associati sono obbligati:

- a sottoscrivere ed osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali e lo Statuto dei Gruppi Archeologici d'Italia;
- a sottoscrivere ed osservare il Regolamento dell'Associazione ed il Regolamento dei Gruppi Archeologici d'Italia;
- a versare per tempo e per intero la quota associativa stabilita dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a contribuire con pensiero o attività alla realizzazione degli scopi sociali;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- ad osservare i dettami della legislazione vigente in tema di beni culturali e ambientali.

Le prestazioni fornite dagli associati sono personali, spontanee, a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti preventivamente concordati con il Consiglio Direttivo.

Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 5 - Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva;
- da eventuali elargizioni, contributi, erogazioni, donazioni e lasciti da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, destinati ad incremento del patrimonio;

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi di privati ;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- redditi e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Direttore e del Segretario (o del Tesoriere ad altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

Le iniziative atte all'acquisto, costruzione, riattamento, ampliamento ed alienazione di immobili devono essere deliberate dall'Assemblea degli associati.

Art. 6 - Organi sociali dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Direttore;
- Il Vice Direttore;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Probiviri.

Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 7 - Assemblea degli associati

7.1 - L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e nei cui confronti non siano intervenuti procedimenti di decadenza, di sospensione o espulsione.

7.2 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Direttore dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Direttore; nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente. Il Direttore o colui che è stato eletto a presiedere l'Assemblea nomina, se lo ritiene opportuno, due scrutatori e regola il diritto di intervento nell'Assemblea.

7.3 - La convocazione è fatta in via ordinaria almeno due volte l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo (entro il 31 gennaio) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre) e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

7.4 - La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- decidere il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale;
- esaminare i ricorsi degli associati avverso i provvedimenti disciplinari inflitti dal Consiglio Direttivo, se non è stato eletto il Collegio dei Probiviri

7.5 - D'ogni Assemblea deve essere redatto il verbale, da scrivere nel registro delle assemblee degli associati, firmato dal Direttore e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.

7.6 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto, del Regolamento o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.

7.7 - L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto (anche tramite fax o tramite posta elettronica) agli associati almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

7.8 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.9 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 15.

7.10 - Ciascun associato può essere portatore di una sola delega di altro associato. E' ammesso il voto per corrispondenza (sia in formato cartaceo che in formato di posta elettronica) da parte del singolo associato per quanto attiene l'approvazione del bilancio, del programma di lavoro, del preventivo economico ed il rinnovo delle cariche sociali. Il voto per corrispondenza non é delegabile.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

8.1 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive. In caso di dimissioni o di decesso di Consiglieri, il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvede alla loro sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea.

8.2 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Direttore, un Vice Direttore (o più Vice Direttori), un Segretario ed un Tesoriere.

8.3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Direttore, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo, sottoscritto dal Direttore e dal Segretario.

8.4 - Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione redigendone e modificandone il Regolamento da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- curare l'osservanza dello Statuto e del Regolamento;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il programma di lavoro e il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di ottobre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di gennaio successivo dell'anno interessato;
- realizzare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo nell'ambito degli scopi associativi e secondo le linee contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Direttore e il Vice Direttore (o più Vice Direttori);
- nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
- deliberare in merito all'esclusione di associati;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Direttore per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 9 - Direttore

9.1 - Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

9.2 - Il Direttore:

- il Direttore dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive

riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

- Valuta le proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- Cura la predisposizione e la presentazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo all'Assemblea per l'approvazione, previa relazione al Consiglio Direttivo;
- Firma gli atti dell'Associazione;
- presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Direttore, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Direttore fa piena prova dell'assenza per impedimento del Direttore.

Art. 10 - Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Segretario:

- Organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea redigendone i relativi verbali;
- È responsabile dell'esecuzione delle disposizioni amministrative emanate dal Direttore;
- Collabora con il Direttore e con il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle attività amministrative ed economiche dell'Associazione;
- Compila e tiene aggiornato il libro degli associati, il libro dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non associati e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i Revisori dei Conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un associato;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- cura la tenuta del registro dei Revisori dei Conti, partecipa di diritto all'Assemblea, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta riguardante il bilancio annuale nei casi previsti dalla legge e trascritta nell'apposito registro dei Revisori dei Conti;

- I Revisori dei Conti controllano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, accertano la consistenza di cassa, di tesoreria e dei beni sociali e possono procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, singolarmente o collegialmente.

Art. 12 - Collegio dei Probiviri

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- ha il compito di esaminare qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure salvo il rispetto del principio del contraddittorio e il suo lodo è inappellabile.

Art. 13 - Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

Art. 14 - Bilancio

14.1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro, rispettivamente, il 31 gennaio e il 30 ottobre. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea. Nei quindici giorni che precedono l'Assemblea i bilanci devono restare a disposizione di coloro che vogliono prenderne visione.

14.2 - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

14.3 - Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

14.4 - Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Art. 15 - Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'Associazione

15.1 - Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.2 - Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, dall'Assemblea degli associati convocata con specifico ordine del giorno.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina uno o più liquidatori, e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della legge 266/91, e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662; salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

Art. 16 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato e alle loro eventuali variazioni.

Art. 17 - Norme di Funzionamento (Regolamento)

Le norme di funzionamento (Regolamento) eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli associati possono richiederne copia personale.

Il presente Statuto regola, in accordo alle leggi vigenti, l'attività del GA.AM. (Gruppo Archeologico Ambrosiano) in modo autonomo, pur facendo riferimento per le sue linee guida ai Gruppi Archeologici d'Italia, l'Associazione Nazionale alla quale il GA.AM. aderisce.

Allegato allo Statuto del “GRUPPO ARCHEOLOGICO AMBROSIANO” Associazione di Volontariato. L'allegato fa parte integrante dello Statuto.

Stemma-marchio del Gruppo Archeologico Ambrosiano:



GA.AM.

Gruppo Archeologico Ambrosiano